SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruge

Rec. Schlinkert

Senato della Repubblica - Archivio Storico

NOTA

Ordo senatorius nel tardo impero e eunuchi di corte

Un'ampia ricerca di Dirk Schlinkert (1) apparsa nello scorso anno,ha per scopo una precisa definizione della nobiltà senatoria nel tardo impero,un tema per il quale l'A.lamenta la mancanza fino ad oggi di una monografia speci = fica che soddisfi le moderne esigenze non solo storiografiche,ma teo = retiche,che consistono,come appare dalle prime pagine in quelle poste dal= la sociologia.Il fine è dunque l'elaborazione di una sorta di idealtipo tratto dalle fonti antiche e dall'applicazione ad esse dei metodi attuali della sociologia. Come un emblema della sua ispirazione storiografica l'A. premette la nota massima di Eduard Meyer,che la storia antica non può essere altro che un a parte della storia generale e non si deve mai dimen= ticare che quella antica e quella moderna sono appunto due parti di essa. Chi scrive è in pieno disaccordo con entrambe le direttive ispiratrici del= la ricerca.Quella che pensa di costruire la storia applicando sia pure cri= ticamente le categorie tipiche di stampo weberiano,perchè essa non può es= sere costretta in schemi logici classificatori.Lo riconosce del resto im= plicitamente lo stesso autore,allorché cita Marc Bloch: le vrai réalisme en histoire,c'est de savoir che la réalité humaine est multiple (p.236). Naturalmente questo non vuol dire che io contesti il valore della socio= logia in quanto scienza diretta alla conoscenza dei rapporti sociali,ma non credo che essa possa sostituire o solo integrare la storia con l'uso di figure astratte, "idealtipiche".

(1) Ordo senatorius und nobilitas.Die Konstitution des Senatsadel in der Spätantike,Hermes Einzelschriften 22,Stuttgart 1996.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Quanto alla storia universale di Meyer essa è per un verso possibile solo nellelinee generali,senza approfondimenti sulle fonti,non essendovi studio= so al mondo,per grande che sia la sua cultura filologica ,in grado di pa= droneggiarle tutte.Per un altro verso è fuorviante per la pretesa di cicli applicare analoghi a tutte le civiltà e svalutare le forze di lavoro subordinate,in ispecie la schiavitù

A parere di chi scrive,le premesse metodologiche hanno reso poco proficuo il pure apprezzabile impegno dell'Autore.Egli ha raccolto i testi del Teodosiano e della compilazione giustinianea,che riguardano lo stato dei nobili e dei senatori. In base di tali fonti l'imperatore costituiva la nobiltà senatoria mediante il conferimento della dignitas senatoria ed il riconoscimento del principio dell'ereditarietà..Inoltre le leggi garanti= vano l'onore di un senatore ed in più alta misura di un personaggio che emergeva dallo stato curiale. Inoltre le leggi disponevano alcune quali oneri sociali derivavano dall'essere investiti della dignitas. Il conferimento è un Gabe,un atto di grazia,che l'A. considera analogo a quello che era praticato nei clan primitivi o nei rapporti feudali,dove esso creava un signore ed un dipendente,un magister ed un minister,tipiche analogie di stampo weberiano che non spiegano per nulla la sostanza del potere nella monarchia assoluta tardo romana,nella quale l'imperatore era investito del potere e poteva a suo arbitrio conferire ad altri soggetti

Senato della Repubblica - Archivio Storico

dignitates diverse,in esse compresa quella senatoria,imponendo per ciascuna obblighi particolari.Ma il conferimento della dignità senatoria integrava ed accresceva una classe sociale,trasformatasi in un ordine,cioè in un grup= po giuridicamente riconosciuto e regolato,che aveva lontane origini sto= riche e non era,in quanto tale,una creazione del potere imperiale.L'appar= tenenza ad esso era in primo luogo determinata dalla nascita.Anche se i figli dei senatori non entravano necessariamente in Senato,data la limita= zione del numero dei membri,essi erano membri di questo ordine sociale e costituivano l'aristocrazia senatoria con gli onori che le spettavano ed i doveri che gli erano propri,nonché gli oneri che il costume e le leggi imponevano.L'A.descrive con cura gli aspetti più caratteristici della no= biltà senatoria,l'honestas vivendi,l'immunità dai munera sordida,l'esclu= sione da talune attività economiche,come il commercio,il possesso di un pa= trimonio in larga misura costituito da proprietà terriere,nonché di una casa nella capitale .La parte descrittiva del patrimonio è al di sotto del= le nostre conoscenze ,colpisce che non è menzionato il testo di Olympiodo= ro sulla ricchezza dei nobili,notissimo e citato dovunque,come anche altri riferimenti alle rendite agrarie,per le quali la quasi totale ignoranza della storiografia di lingua italiana,sulla quale diremo qualche parola alla fine,non gli ha permesso/di tener conto di contributi recenti ,come quelli di Vera e di altri ancora.

Del pari rimane fuori della ricerca il problema del rapporto fra l'atti= vità di un senatore in una delle due capitali ed i grandi possessi lonta= ni,dove non di rado risiedeva,che finirono per costituire gli elementi caratteristici di una nuova organizzazione del potere di carattere epoca= le.

L'A.ha tentato di confrontare i risultati tratti dalla legislasione che viene giustamente considerata un dato della realtà storica,con quelli che si possono trarre dai libri sopravvissuti rerum gestarum di Ammiano Marcellino.Non comprendo bene perché,volendo indagare sulla diversità del quadro che le fonti storiche offrono rispetto a quelle giuridiche,l'A.si sia fermato ad Ammiano,sebbene in vari luoghi egli citi Claudiano e Zosi= mo,e non abbia mai preso in esame un Rutilio Namaziano,che pur non aven= do scritto una storia,ci offre una quantità di informazioni sulla nobiltà senatoria e parecchi profili di senatori,che avrebbero potuto essere più illuminanti di Ammiano.E'vero che Rutilio nel suo poemetto de reditu par= la di un mondo nel quale sembra che non vi sia il potere imperiale,ma anche questo silenzio ha un valore indicativo dei pensieri di un'aristo= crazia forse nostalgica di impossibili ritorni. Con le necessarie riser= ve critiche,questa fonte poteva essere utile allo scopo, Del resto anche Ammiano guardava al passato allorchè tracciva il quadro delle antiche vir=

Senato della Repubblica - Archivio Storico

tù romane,alle quali contrapponeva ivizi del presente.Come si può pensare, nella desolante scarsità di fonti storiografiche,di farci un'idea della di= stanza tra realtà e conoscenza,senza utilizzare tutte le fonti,quelle let= terarie ed epigrafiche,nonché le patristiche,data la cristianizzazione in atto dell'impero e la difesa che veniva compiuta dell'eredità pagana,che aveva i suoi campioni nell'aristocrazia senatoria romana,che mirava in tal modo a mantenere il suo potere nello stato?

Comunque sia,anche nell'ambito limitato delle fonti esaminate,se si può senz'altro riconoscere che l'esame compiuto dall'A. è ampio e coscienzio= so con positivi risultati,non così può dirsi del tentativo compiuto di tracciare con il confronto dei rispettivi quadri offerti dai testi giuri= dici da un lato e da Ammiano dall'altro,considerati nel rapporto tra cono= scenza e realtà,quel tipo ideale della nobiltà senatoria che è il fine della ricerca.In primo luogo abbiamo per le fonti normative una moltepli= cità di testimonianze di epoche diverse ,provenienti da legislatori diver= si, mentre per il quadro storiografico abbiamo un autore solo,del quale poco sappiamo sulle sue fonti di informazione,decisamente conservatore ed intento ad esaltare il mos maiorum e le virtù del passato.E' possibile un'integrazione reciproca,dalla quale risulti,sia pure in modo incompleto, come l'A.stesso rileva (p.224),quella figura ideale della nobiltà se= natoria valida come dato storicamente accettabile? Il dubbio è legittimo. A parere di chi scrive vi è sempre il problema nella valutazione delle nor= me giuridiche di ricercare la corrispondenza con esigenze reali della società e di stabilire se esse miravano a correggere e frenare processi reali oppure a suscitarli o semplicemente a legalizzare quel che si era determinato. Inoltre la legislazione imperiale non è un codice concepito organicamente,ma è una raccolta di costituzioni imperiali che i compilato= ri del Codice teodosiano hanno ritenuto opportuno di inserirvi come fon= ti normative in vigore.Anche se si accolgono le idee di Archi sul caratte= re unitario ed innovativo della legislazione di Teodosio II ,questo non significa che non si debba valutare criticamente l'opera,come lo stesso Archi riafferma nel suo più recente scritto sul tema (1991,ora in Scritti di diritto romano IV,1995,29) nel quale si può vedere la discussione sul= le varie tesi dibattute fra gli studiosi e particolarmente di Sherillo, Gaudemet,Volterra Manfredini). Questo vuol dire affrontare la problema= tica che motivava le decisioni normative.Essa non di rado è enunciata nel= le stesse leggi imperiali,altre volte è invece individuabile in determina= te circostanze storiche.In tutti i casi non mi sembra possibiledare un qua= dro convincente della legislazione del Teodosiano sul tema della nobiltà senatoria,senza avere almeno per accenni discusso preliminarmente delle varie opinioni che sono state espresse sul valore e significato della le= gislazione teodosiana e del fine dichiarato di dare nel codice un magiste=

I e vari altri

rium vitae (1.1.5 del 429). In breve, la visuale dello storico moralista Ammia= no e quella delle leggi del Teodosiano sono troppo diverse per mescolarli e trarne il tipo della nobiltà senatoria nel Basso Impero.

Prima di trattare di un tema oggi divenuto molto interessante,affrontato in una lunga appendice del libro,quello degli eunuchi di corte,mi sia per= messo di dire qualche parola sulla totale o quasi ignoranza della storio= grafia di lingua italiana.Voltamente dico lingua,perché non penso ad una peraltro ingiustificabile svalutazione della nostra attività.Si pensi che nella bibliografia sono citati soltanto Bretone (ed.tedesca della sua Sto= ria),Giardina (Società romana),mai citato nelle note),Momigliano (un solo articolo in inglese).Nelle note invece si trova anche Garbarino,il solo autore in lingua italiana, e Canfora,Politische Philologie del 1995,una sola volta. Qualunque studioso degno di questo nome ben conosce quanto è stato fatto da storici italiani per dare al Basso o tardo Impero,che dir si voglia,il posto che l'esaltazione classicistica gli aveva negato e nes= suno può ignorarlo.Senza enfasi penso che dopo Gibbon nessun altro paese possa vantare primati. Noto anche che sorte analoga è toccata anche a sto= rici che hanno dato contributi specifici al tema,comePachoud,che non è sol= tanto il benemerito editore di Zosimo, o recentemente la Pietri,che ha proseguito il lavoro di ricerca sull'aristocrazia in Gallia,aggiungendosi allo Stroheker giustamente lodato. Sorprende altresì l'assenza della famo= sa History of Roman Legal Science di Fr.Schulz,ma ancora di più la man= cata utilizzazione delle fonti epigrafiche,sebbene uno degli Autori più citati nel libro è Chastagnol,il quale ha ,com'è noto,fornito un'ampia do= cumentazione alle sue ricerche ed in particolare a quelle concernenti la carriera dei senatori.L'esame della dedica a F.Olbius Auxentius Draucus, praefectus urbi (tra 425 e 450),che contiene l'intera carriera del per= sonaggio ed il riconoscimento da parte imperiale dell'autorità del Senato di Roma avrebbe permesso all'Autore di meglio precisare le sue idee su questi temi (CIL.VI.1725=ILS 1284).

Vengo ora all'ampia ed importante Appendice sul praepositus sacri cubiculi.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

L'.A.muove dal quadro propagandistico che Libanio dà di Costanzo,il quale è descritto come interamente dominato dal suo praepositus s.c.Eusebio, e così reso schiavo di uno schiavo e quel che è peggio di uno schiavo eunuco(or.18.52).Alla sua Corte vi erano sciami di eunuchi,come mosche in primavera(18.130).Giudizi analoghi di altri scrittori sono ricordati per altri imperatori,Teodosio II,Arcadio,Valentiniano II e l'imperatrice Eudoxia (P.237 n.1).Esseri che erano stigmatizzati per la loro diversità fisica e vivevano al margine della società, riuscivano a divenire onnipotenti e perfino a essere una minaccia per per qualsiasi nobile e per lo stesso designato alla successione..Ma la correlazione "onnipotente eunuco di Corte " ed "imperatore debole",che ricorre nelle fonti ed è accolta dagli storici va sottoposta ad una revisione critica,per trarne le conseguenze sulla funzione di questo gruppo a margine (Randgruppe) nella Corte tardo antica e la stessa monarchia.Solo K.Hopkins ha posto la questione dal lato della sociologia del potere.Ma tale indirizzo di ricerca non è stato seguito dagli storici dell'antichità.Lo stesso Guyot appare scettico su di unaspiegazione sociologia del fenomeno,mentre egli ha dato una fondamentale ricerca storica..

Libanio nel passo citato all'inizio ,distingue nettamente lo schiavo e l'eunuco.Il diritto, secondo l'A., era lo stesso,ma non era in esso l'elemento caratteristico della posizione sociale.Era piuttosto la castrazione l'atto costitutivo che fa degli eunuchi un gruppo stigmatizzato ai margini della società.L'anormalità corporea e sessuale con tutte le sue conseguenze,fisiche e morali,trasforma gli uomini in un tertium genus,li rende effeminati,crea un modello antitetico a quello che deve ispirare la nobiltà,quella dell'uomo virile,secondo le considerazioni di P.Brown. I segni e le manifestazioni esterne, Dati i gli spadones erano erano perciò discriminati e nella stessa Corte continuavano ad avere lo stato din gruppo a margine,esposto alla più aspra polemica e diffamazione..

Che vi sia una diversità tra lo schiavo sano e l'eunuco è indubbio.Ma che si possa parlare di un vero e proprio gruppo sociale unito,anzi monolitico è meno sicuro.Comunque non si può trascurare la storia della diffusione degli evirati nel mondo romano molto prima dell'impero assoluto.L'origine era sicuramente orientale,la tradizione riferita da Ammiano attribuisce alla regina Semiramide la crudele invenzione.A Roma è giunta dalla Grecia.Il nome in antico era quello di spadones,ma gli spettatori della commedia di Terenzio già conoscevano il nome greco di eunuco,

Senato della Repubblica - Archivio Storico

In genere si trattava di schiavi,i romanisti per lungo tempo hanno accolto l'opinione di Bonfante,che rifiutava la classicità dei testi nei quali si concedeva agli eunuchi l'applicabilità di talune norme.Il grande maestro si fondava principalmente sul carattere orientale della figura,estranea al costume nazionale romano.Ai nostri fini interessa di sapere qualcosa sul= la loro diffusione e sul loro valore. Un testo della naturalis historia di Plinio (7.129) riferisce che per un eunuco di Seiano si pagarono 50 milioni di sesterzi,"prezzo della libidine e non della bellezza".Se il dato si ritiene accettabile,doveva trattarsi di uno di quegli eunuchi,che era= no stati sottoposti all'operazione da un chirurgo espertissimo,quando e avevano raggiunto l'età della pubertà,in modo che non perdessero,con la funzione di generare,anche quella di potersi congiungere,cosa che sembra essere molto ricercata dalle nobili signore,che si procuravano il piace= re senza il timore della procreazione. Le fonti giuridiche sono però con= traddittorie.A proposito della lex Aquilia,che regolava il risarcimento del danno provocato da un terzo,esseaffermano che lo schiavo evirato non perdeva di valore,ma anzi ne aveva uno maggiore di quello comune(D. 9.2.27.28) e per conseguenza,secondo il giurista Viviano citato da Ulpiano,chi aveva compiuto l'evirazione non rispondeva secondo la lex Aquilia.Nel caso in= vece della vendita di uno schiavo castrato,senza che il compratore ne fos= se a conoscenza,si applicavano le norme dell'Editto degli edili curuli e quindi il venditore era perseguibile con l'actio redhibitoria.Lascio da parte le questioni giuridiche che sono discusse dai romanisti nell'inter= pretazione di queste ed altre fonti.Un ampio riesame si trova nel libro assai utile di Dalla,L'incapacità sessuale in diritto romano (Milano 1978). Quel che interessa in questa sede è la diversità degli interessi sociali, che nascevano dall'utilizzazione degli schiavi eunuchi.Quelli che ritene= vano di far ricorso all'azione redibitoria evidentemente pensavano di im= piegare lo schiavo eunuco come un qualsiasi altro,nella pienezza del suo vigore fisico e delle prestazioni di lavoro che si attendevano. Coloro che accentuavano il maggior valore dell'evirato avevano di mira una sua utili= zzazione a fini di libidine o di custodia sicura del talamo.Nella diversi= tà delle funzioni era implicito un fattore obiettivo,che avrebbe impedito il formarsi di un gruppo sociale unito e separato dal resto delmondo.

Questo è solo un aspetto del problema.Un altro consiste nella diffusione, che si ebbe già nel primo secolo dell'impero,fra le classi elevate.Gli eunuchi vennero ricercati come domestici,incapaci di procreare e perfino di congiungersi con una donna.Il primo provvedimento che vieta l'evi= razione fu emanato da Domiziano (Suet.Dom.7.1;Stat.silv.4.3.13 ss.;Philostr. vita Apoll.6.42;Dio Ca.67.2.3),che però si limitava ,secondo le sue ten=

Senato della Repubblica - Archivio Storico

denze dirigiste,ad imporre un calmiere su quelli esistenti presso i mercanti. Poeti e satirici dell'epoca,Stazio,Marziale e Giovenale tra i vizi che la= mentano hanno anche l'uso degli eunuchi,ma il bersaglio principale non è l'in= felice schiavo evirato,bensì chi di esso si serve. Tuttavia il ripetersi di leggi repressive con Nerva,Adriano,Antonino Pio dimostra che il costu= me resisteva,né la legislazione vieta il commercio degli eunuchi,sebbene il divieto di evirazione si estende anche ai territori provinciali,dove non è da escludere che i governatori potessero autorizzare interventi chi= rurgici del genere.La dissociazione tra i divieti leg ali e la prassi sostanzialmente permissiva è una prova eloquente della decadenza del costu= me,penetrato anche nella corte imperiale e talvolta favorito,come per Eliogabalo e già sotto Settimio Severo ed Antonino Caracalla.

Anche gli scrittori cristiani condidono il giudizio negativo sugli eunuchi, ma esso serve loro come argomento polemico contro i pagani,il che risulta in modo esplicto in Tetulliano,i cui argomenti saranno ripresi da Agosti= no nel decivitate dei.Tuttavia la Chiesa cattolica ha un atteggiamento più sensibile per la condizione dell'eunuco,in particolare quando si trat= tava di un chierico.

un testo del Vangelo di Matteo(19.12),nel quale si distinguono tre tipi di eunuchi,i nati tali, gli evirati dall'uomo e gli autoevirati per otte= nere il regno dei cieli,offre lo spunto ai commenti.Girolamo (comm.in Matt. 3.19.12,PL.XXVI,135 s.) circoscrive gli evirati dall'uomo a quelli divenu= ti tali per l'insegnamento di filosofi o per il culto degli idoli, e con= cede il regno dei cieli solo agli autoevirati per tale fine. A questa dottri= na non si uniformano i Concili della Chiesa.Quello di Nicea (325),forse già quello di Acaia (250),esclude dal sacerdozio l'autoevirato,ma non chi ab= bia subito l'evirazione per malattia,per mano dei barbari o del padrone.Ta= le norme sono seguite e riaffermate dai Concili successivi e ribadite da Papa Gelasio (ep.et decr.9.17).Anche chi è nato eunuco può divenire sacer= dote e vescovo (can.XXI SS.Apost.).Ancora S.Gerolamo (ep.130.13) raccoman= da di scegliere gli eunuchi,le domestiche,gli schiavi non per la loro bel= lezza,ma per i loro costumi e comportamenti,mentre in modo singolare Basi= lio di Cesarea formula una vera invettiva contro gli eunuchi(ep.115),che secondo Schlinkert sarebbe la quintessenza della polemica dei nobili(p.272 s. e n.95). A me riesce incomprensibile una interpretazione di Basilio come portavoce della nobiltà,se si considera la sensibilità sociale del fondato= re del cenobitismo monastico .Se mai egli fu ilmediatore tra le tendenze ascetiche intransigenti e quelle moderate della Chiesa.Nella difficile q questione degli schiavi fuggitivi,che si rifugiavano nei conventi,egli non si spinse a condannare la schiavitù come istituzione,ma ammise,ch e in ca= so di ingiusto comportamento del dominus,contrario alla pietà evang elica, il fuggitivo potesse essere accolto nella comunità dei monaci.Le tendenze

Senato della Repubblica - Archivio Storico

sociali del vescovo di Cesarea sono state poste in evidenza dalla ricerca contemporanea e dalla suggestiva ricostruzione di M.Mazza (Studi storici, 1980,31 ss.). Il contesto della lettera sugli eunuchi va dunque approfon=dito,ma a prima vista è chiaro che l'epistula si riferisce a casi di eunu=chi che vivevano nel seguito di nobili famiglie,delle quali godevano la fiducia,non dunque un gruppo socialmente marginale e discriminato per l'inferiorità fisica.Del resto essi sono considerati al pari degli schia=vi come poco raccomandabili quali testimoni,ma è ben sicura la concezione di Basilio sugli schiavi fuggitivi di cui abbiamo f atto cenno,che non si può intendere altrimenti che riconducendola alla posizione che era preval=sa nella Chiesa Cristiana (sul tema Barone Adesi,Monachesimo ortodosso d'Oriente e diritto romano nel tardo antico,Milano 1990,288 ss.) .Comunque un esame critico del testo,per stabilire la sua autenticità,sarebbe utile, tento conto delle vicende dei manoscritti e della loro formazione,che già hanno richiamato l'attenzione di Gribomont (vedi i riferimenti inChr.Mor=mann,Vita di Antonio,5a ed.Milano 1991,XXXIX s.)

Le considerazioni sommarie che precedono sugli eunuchi cristiani rafforza=no i dubbi sulla tesi centrale di Schlinkert,che i castrati costituivano un gruppo discriminato ai margini della società,compatto ed antitetico al=la nobiltà.A mio parere questa è una costruzione troppo schematica, che non applicabile ai rapporti reali ch e si istituivano tra gli eunuchi adibiti al servizio di casate nobili,i quali non meno di quelli della Corte fini=vano con avere rapporti di maggiore intimità e confidenza con i loro padro=ni o padrone,di quanto non avessero gli altri servitori,schiavi o liber=ti che fossero.

Giustamente l'attenzione maggiore dell'A .si concentra sugli eunuchi di corte e sul praepositus s.c.Egli sottopone ad un diffusa analisi la sto=ria delle vicende di tre personaggi,che in tale funzione raggiunsero i fa=stigi del potere, Eusebio,Eutherio ed Eutropio. L'A.sa che si tratta di tre vite diverse tra loro ed eccezionali,ma ritiene che esse offrono un materiale di conoscenza per perseguire quel che è tipico delle strutture di fondo della loro ascesa sensazionale anche per l'attivo 4° secolo(p.242). Un'affermazione tanto recisa suscita qualche dubbio,tanto più che non ri=sulta molto chiaramente che cosa si intenda per Grundstruktur di un'asce=sa.Ma questo è di scarsa importanza.Più importante è il fatto che i tre casi scelti sono ritenuti indicativi di fattori vincolanti.Ma si può accet=tare questa estensione generalizzante,quando uno dei tre casi quello di Eutherio,si contrappone agli altri due,perchè esso è davvero eccezionale nella storiografia antica, dato che Eutherio è un praepositus onnipotente,ma da tutti stimato,del quale Ammiano tesse l'elogio ,considerandolo "una ro=

sa tra i rovi(16.7.4-9). Si può pensare che i fatti che provocarono l'asce= sa di questo praepositus siano tali da fornire gli elementi tipici comuni anche agli altri,sui quali pesa il giudizio negativo dei contemporanei e la cui fine fu una caduta tragica?

Sorprende per altri aspetti che non sia affrontata o almeno ricordata la molto controversa questione del Macrobius citato in C.Th.6.8.1 ,come vir illustris,ai cui meriti si deve il riconoscimento del rango elevato del Praepositus s.c. nelle prece denze della Corte a lato dei maggiori ministri e capi militari.La legge è citata più volte nel libro,ma all'A.non inte= ressa di sapere se il Macrobio in parola sia lo scrittore famoso nella tar= sa antichità e nel medioevo per i suoi Saturnalia ed il Somnium Scipionis. Se la risposta fosse affermativa avremmo una prova che il praepositus non era necessariamente un eunuco,dato che il letterato aveva un figlio ben documentato nelle fonti.

Veniamo al nodo della ricostruzione storica del potere degli eunuchi di corte, cioè la ricerca della funzione cui adempivano.Respinta la tesi più diffu= sa,che vede le cause dell'ascesa e dell'onnipotenza nella debolezza degli imperatori,sebbene lo stesso A.almeno per una volta la trova valida,quello di Arcadio con Eutropio,che però dimostra l'estrema dipendenza personale del= l'eunuco dall'imperatore(pp.266 e 270).,rimangono le spiegazioni di tipo sociologico.K.Hopkins aveva visto negli eunuchi di corte un diaframma tra l'imperatore e gli altri poteri in mano dei nobili.Tale diaframma doveva essere lubrificato per funzionare,altrimenti avrebbe provocato una rottura pericolosa. In altre parole l'imperatore si serviva degli eunuchi per porre un freno alle ambizioni di potere della nobiltà,che insidiavano la sua po= sizione.Matthews ha criticato questa teoria considerandola troppo schema= tica e le ha contrapposto quella della Erbhöfe,vale a dire che gli eunu= chi,pur avendo una relazione personale di cpnfidenza con l'imperatore,non potevano stabilire un servizio ereditario di corte.L'A.considera che questa teoria non è in contrasto con quella di Hopkins,ma la integra (p.280 n.115). La conclusioine dell'A.è che i castrati di corte erano strumenti del potere di una monarchia assoluta,uno strumento senza volontà, un contrappeso alle ambizioni dei nobili,un confine al loro potere nella corte.Egli pensa che tale monarchia,che si fonda sugli eunuchi di corte,si inquadri nel tipo più estremo del potere,secondo le categorie di M.Weber,quella del"puro patri= monialismo". A chi scrive questa categoria weberiana sembra alquanto sem= plicistica,anche perchè la monarchia del Basso Impero non è fondata solo

Archivio Storico

sugli eunuchi,ma è molto più complessa ed è l'espressione politica di fat=
tori vari,tra i quali hanno un peso particolare le nuove strutture econo=
nomiche di tipo corporativo,il colonato e le aristocrazie con i loro immensi
possedimenti, ed il diffondersi del Critianesimo che viene integrandosi con
lo stato,il che non significava solo la caduta dei vecchi idoli feligiosi
e della cultura pagana,ma anche una concezione del potere,una civitas ter=
rena imperfetta ed esposta alle tentazioni del peccato,ma sottoposta ad
un potere celeste,perfetto, la civitas dei,che ben per questa sua natura
può affermare omnis potestas a deo.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

NOMELAV: nessun nome lav PAG: 1 SESS: 3 USCITA: Thu Feb 6 16:55:08 1997
/disco2/arte/macchiar/fasci4/demartin

13

ORDO SENATORIUS NEL TARDO IMPERO E EUNUCHI DI CORTE

Un'ampia ricerca di Dirk Schlinkert[1] ha per scopo una precisa definizione della nobiltà senatoria nel tardo impero, un tema per il quale l'A. lamenta la mancanza fino ad oggi di una monografia specifica che soddisfi le moderne esigenze non solo storiografiche, ma teoretiche, che consistono, come appare dalle prime pagine, in quelle poste dalla sociologia. Il fine è dunque l'elaborazione di una sorta di idealtipo tratto dalle fonti antiche e dall'applicazione ad esse dei metodi attuali della sociologia. Come un emblema della sua ispirazione storiografica l'A. premette la nota massima di Eduard Meyer, che la storia antica non può essere altro che una parte della storia generale e non si deve mai dimenticare che quella antica e quella moderna sono appunto due parti di essa.

Chi scrive è in pieno disaccordo con entrambe le direttive ispiratrici della ricerca. Quella che pensa di costruire la storia applicando sia pure criticamente le categorie tipiche di stampo weberiano, perché essa non può essere costretta in schemi logici classificatori. Lo riconosce del resto implicitamente lo stesso autore, allorché 'humaine 'est multiple' (p. 236). Naturalmente questo non vuol dire che io contesti il valore della sociologia in quanto scienza diretta alla conoscenza dei rapporti sociali, ma non credo che essa possa sostituire o solo integrare la storia con l'uso di figure astratte, 'idealtipiche'.

Quanto alla storia universale di Meyer essa è per un verso possibile solo nelle linee generali, senza approfondimenti sulle fonti, non essendovi studioso al mondo, per grande che sia la sua cultura filologica, in grado di padroneggiarle tutte. Per un altro verso è fuorviante per la pretesa di applicare cicli analoghi a tutte le civiltà e svalutare le forze di lavoro subordinate, in ispecie la schiavitù.

A parere di chi scrive, le premesse metodologiche hanno reso poco proficuo il pure apprezzabile impegno dell'Autore. Egli ha rac-

[1] *Ordo senatorius und nobilitas. Die Konstitution des Senatsadel in der Spätantike* «Hermes» Einzelschriften 22 (Stuttgart, 1996).

b cita Marc Bloch : " le vrai réalisme en histoire, c'est de savoir que la réalité

Senato della Repubblica - Archivio Storico

NOMELAV: nessun nome lav PAG: 2 SESS: 3 USCITA: Thu Feb 6 16:55:08 1997
/disco2/arte/macchiar/fasci4/demartin

colto i testi del Teodosiano e della compilazione giustinianea, che riguardano lo stato dei nobili e dei senatori. Sulla base di tali fonti l'A. sostiene che l'imperatore costituiva la nobiltà senatoria mediante il conferimento della *dignitas* senatoria ed il riconoscimento del principio dell'ereditarietà. Inoltre le leggi garantivano l'onore di un senatore ed in più alta misura di un personaggio che emergeva dallo stato curiale. Inoltre esse disponevano quali oneri sociali derivavano dall'essere investiti della *dignitas*. Il conferimento sarebbe un *Gabe*, un atto di grazia, che l'A. considera analogo a quello che era praticato nei clan primitivi o nei rapporti feudali, dove esso creava un signore ed un dipendente, un magister ed un minister, tipiche analogie di stampo weberiano che non spiegano per nulla la sostanza del potere nella monarchia assoluta tardo romana, nella quale l'imperatore era investito del potere e poteva a suo arbitrio conferire ad altri soggetti *dignitates* diverse, in esse compresa quella senatoria, imponendo per ciascuna obblighi particolari. Ma il conferimento della dignità senatoria integrava ed accresceva una classe sociale, trasformatasi in un ordine, cioè in un gruppo giuridicamente riconosciuto e regolato, che aveva lontane origini storiche e non era, in quanto tale, una creazione del potere imperiale. L'appartenenza ad esso era in primo luogo determinata dalla nascita. Anche se i figli dei senatori non entravano necessariamente in Senato, data la limitazione del numero dei ~~membri~~, essi erano membri di questo ordine sociale e costituivano l'aristocrazia senatoria con gli onori che le spettavano ed i doveri che le erano propri, nonché gli oneri che il costume e le leggi imponevano. L'A. descrive con cura gli aspetti più caratteristici della nobiltà senatoria, l'*honestas vivendi*, l'immunità dai *munera sordida*, l'esclusione da talune attività economiche, come il commercio, il possesso di un patrimonio in larga misura costituito da proprietà terriere, nonché di una casa nella capitale. La parte descrittiva del patrimonio è al di sotto delle nostre conoscenze, colpisce che non è menzionato il testo di Olympiodoro sulla ricchezza dei nobili, notissimo e citato dovunque, come anche altri riferimenti alle rendite agrarie, per le quali la quasi totale ignoranza della storiografia di lingua italiana, sulla quale diremo qualche parola alla fine, non ha permesso all'A. di tener conto di contributi recenti, come quelli di Vera e di altri ancora.

Del pari rimane fuori della ricerca il problema del rapporto fra l'attività di un senatore in una delle due capitali ed i grandi possessi lontani, dove non di rado risiedeva, che finirono per costituire gli elementi caratteristici di una nuova organizzazione del potere di carattere epocale.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

NOMELAV: nessun nome lav PAG: 3 SESS: 3 USCITA: Thu Feb 6 16:55:08 1997
/disco2/arte/macchiar/fasci4/demartin

L'A. ha tentato di confrontare i risultati tratti dalla legislazione che viene giustamente considerata un dato della realtà storica, con quelli che si possono trarre dai libri sopravvissuti *rerum gestarum* di Ammiano Marcellino. Non comprendo bene perché, volendo indagare sulla diversità del quadro che le fonti storiche offrono rispetto a quelle giuridiche, l'A. si sia fermato ad Ammiano, sebbene in vari luoghi egli citi Claudiano e Zosimo, e non abbia mai preso in esame un Rutilio Namaziano, che pur non avendo scritto una storia, ci offre una quantità di informazioni sulla nobiltà senatoria e parecchi profili di senatori, che avrebbero potuto essere più illuminanti di Ammiano. È vero che Rutilio nel suo poemetto *de reditu* parla di un mondo nel quale sembra che non vi sia il potere imperiale, ma anche questo silenzio ha un valore indicativo dei pensieri di un'aristocrazia forse nostalgica di impossibili ritorni. Con le necessarie riserve critiche, questa fonte poteva essere utile allo scopo. Del resto anche Ammiano guardava al passato allorché tracciava il quadro delle antiche virtù romane, alle quali contrapponeva i vizi del presente. Come si può pensare, nella desolante scarsità di fonti storiografiche, di farci un'idea della distanza tra realtà e conoscenza, senza utilizzare tutte le fonti, quelle letterarie ed epigrafiche, nonché le patristiche, data la cristianizzazione in atto dell'impero e la difesa che veniva compiuta dell'eredità pagana, che aveva i suoi campioni nell'aristocrazia senatoria romana, ~~che~~ mirava in tal modo a mantenere il suo potere ~~il suo potere~~ nello stato?

Comunque sia, anche nell'àmbito limitato delle fonti esaminate, se si può senz'altro riconoscere che l'esame compiuto dall'A. è ampio e coscienzioso con positivi risultati, non così può dirsi del tentativo compiuto di tracciare con il confronto dei rispettivi quadri offerti dai testi giuridici da un lato e da Ammiano dall'altro, considerati nel rapporto tra conoscenza e realtà, quel tipo ideale della nobiltà senatoria che è il fine della ricerca. In primo luogo abbiamo per le fonti normative una molteplicità di testimonianze di epoche diverse, provenienti da legislatori diversi, mentre per il quadro storiografico abbiamo un autore solo, del quale poco sappiamo sulle sue fonti di informazione, decisamente conservatore ed intento ad esaltare il *mos maiorum* e le virtù del passato. È possibile un'integrazione reciproca, dalla quale risulti, sia pure in modo incompleto, come l'A. stesso rileva (p. 224), quella figura ideale della nobiltà senatoria valida come dato storicamente accettabile? Il dubbio è legittimo.

A parere di chi scrive vi è sempre il problema nella valutazione delle norme giuridiche di ricercare la corrispondenza con esigenze reali della società e di stabilire se esse miravano a correggere e frenare pro-

Senato della Repubblica - Archivio Storico

NOMELAV: nessun nome lav PAG: 4 SESS: 3 USCITA: Thu Feb 6 16:55:08 1997
/disco2/arte/macchiar/fasci4/demartin

cessi reali oppure a suscitarli o semplicemente a legalizzare quel che si era determinato. Inoltre la legislazione imperiale non è un codice concepito organicamente, ma è una raccolta di costituzioni imperiali che i compilatori del Codice teodosiano hanno ritenuto opportuno di inserirvi come fonti normative in vigore. Anche se si accolgono le idee di Archi sul carattere unitario ed innovativo della legislazione di Teodosio II, questo non significa che non si debba valutare criticamente l'opera, come lo stesso Archi riafferma nel suo più recente scritto sul tema (1991, ora in *Scritti di diritto romano*, IV, 1995,29) nel quale si può vedere la discussione sulle varie tesi dibattute fra gli studiosi e particolarmente di Scherillo, Gaudemet, Volterra, Manfredini e vari altri). Questo vuol dire affrontare la problematica che motivava le decisioni normative. Essa non di rado è enunciata nelle stesse leggi imperiali, altre volte è invece individuabile in determinate circostanze storiche. In tutti i casi non mi sembra possibile dare un quadro convincente della legislazione del Teodosiano sul tema della nobiltà senatoria, senza avere almeno per accenni discusso preliminarmente delle varie opinioni che sono state espresse sul valore e significato della legislazione teodosiana e del fine dichiarato di dare nel codice un magisterium vitae (1.1.5 del 429). In breve, la visuale dello storico moralista Ammiano e quella delle leggi del Teodosiano sono troppo diverse per mescolarle e trarne il tipo della nobiltà senatoria nel Basso Impero.

Prima di trattare di un tema oggi divenuto molto interessante, affrontato in una lunga appendice del libro, quello degli eunuchi di corte, mi sia permesso di dire qualche parola sulla totale o quasi ignoranza della storiografia di lingua italiana. Volutamente dico lingua, perché non penso ad una peraltro ingiustificabile svalutazione della nostra attività. Si pensi che nella bibliografia sono citati soltanto Bretone (ed. tedesca della sua *Storia*), Giardina (*Società romana*, mai citato nelle note), Momigliano (un solo articolo in inglese). Nelle note invece si trova anche Garbarino, il solo autore in lingua italiana, e Canfora, *Politische Philologie* del 1995, una sola volta. Qualunque studioso degno di questo nome ben conosce quanto è stato fatto da storici italiani per dare al Basso o tardo Impero, che dir si voglia, il posto che l'esaltazione classicistica gli aveva negato e nessuno può ignorarlo. Senza enfasi penso che dopo Gibbon nessun altro paese possa vantare primati. Noto che sorte analoga è toccata anche a storici di nazionalità diversa, che hanno dato contributi specifici al tema, come Pachoud, che non è soltanto il benemerito editore di Zosimo, o recentemente la Pietri, che ha proseguito il lavoro di ricerca sull'aristocrazia in Gallia, aggiungen-

Senato della Repubblica - Archivio Storico

NOMELAV: nessun nome lav PAG: 5 SESS: 3 USCITA: Thu Feb 6 16:55:08 1997
/disco2/arte/macchiar/fasci4/demartin

dosi allo Stroheker giustamente lodato. Sorprende altresì l'assenza della famosa *History of Roman Legal Science* di Fr. Schulz, ma ancora di più la mancata utilizzazione delle fonti epigrafiche, sebbene uno degli Autori più citati nel libro è Chastagnol, il quale ha, com'è noto, fornito un'ampia documentazione alle sue ricerche ed in particolare a quelle concernenti la carriera dei senatori. L'esame della dedica a F. Olbius Auxentius Draucus, *praefectus urbi* (tra 425 e 450), che contiene l'intera carriera del personaggio ed il riconoscimento da parte imperiale dell'autorità del Senato di Roma avrebbe permesso all'Autore di meglio precisare le sue idee su questi temi (*CIL* VI. 1725 = ILS 1284).

Vengo ora all'ampia ed importante Appendice sul *praepositus sacri cubiculi*.

L'A. muove dal quadro propagandistico che Libanio dà di Costanzo, il quale è descritto come interamente dominato dal suo *praepositus s.c.* Eusebio, e così reso schiavo di uno schiavo e quel che è peggio di uno schiavo eunuco (*or.* 18.52). Alla sua Corte vi erano sciami di eunuchi, come mosche in primavera (18.130). Giudizi analoghi di altri scrittori sono ricordati per altri imperatori, Teodosio II, Arcadio, Valentiniano II e l'imperatrice Eudoxia (P. 237 n. 1). Esseri che erano stigmatizzati per la loro diversità fisica e vivevano al margine della società, riuscivano a divenire onnipotenti e perfino essere una minaccia per qualsiasi nobile e per lo stesso designato alla successione. Ma la correlazione 'onnipotente eunuco di Corte' ed 'imperatore debole', che ricorre nelle fonti ed è accolta dagli storici va sottoposta ad una revisione critica, per trarne le conseguenze sulla funzione di questo gruppo a margine (*Randgruppe*) nella Corte tardoantica e la stessa monarchia. Solo K. Hopkins ha posto la questione dal lato della sociologia del potere. Ma tale indirizzo di ricerca non è stato seguito dagli storici dell'antichità. Lo stesso Guyot appare scettico su di una spiegazione sociologica del fenomeno, mentre egli ha dato una fondamentale ricerca storica.

Libanio nel passo citato all'inizio, distingue nettamente lo schiavo e l'eunuco. Il diritto, secondo l'A. era lo stesso, ma non era in esso l'elemento caratteristico della posizione sociale. Era piuttosto la castrazione l'atto costitutivo che fa degli eunuchi un gruppo stigmatizzato ai margini della società. L'anormalità corporea e sessuale con tutte le sue conseguenze, fisiche e morali, trasforma gli uomini in un *tertium genus*, li rende effeminati, crea un modello antitetico a quello che deve ispirare la nobiltà, quello dell'uomo virile, secondo le considerazioni di P. Brown. Dati i segni e le manifestazioni esterne, gli *spadones* erano

Senato della Repubblica - Archivio Storico

NOMELAV: nessun nome lav PAG: 6 SESS: 3 USCITA: Thu Feb 6 16:55:08 1997
/disco2/arte/macchiar/fasci4/demartin

perciò discriminati e nella stessa Corte continuavano ad avere lo stato di gruppo a margine, esposto alla più aspra polemica e diffamazione.

Che vi sia una diversità tra lo schiavo sano e l'eunuco è indubbio. Ma che si possa parlare di un vero e proprio gruppo sociale unito, anzi monolitico è meno sicuro. Comunque non si può trascurare la storia della diffusione degli evirati nel mondo romano molto prima dell'impero assoluto. L'origine era sicuramente orientale, la tradizione riferita da Ammiano attribuisce alla regina Semiramide la crudele invenzione. A Roma è giunta dalla Grecia. Il nome di antico era quello di *spadones*, ma gli spettatori della commedia di Terenzio già conoscevano il nome greco di eunuco.

In genere si trattava di schiavi. I romanisti per lungo tempo hanno accolto l'opinione di Bonfante, che rifiutava la classicità dei testi nei quali si concedeva agli eunuchi l'applicabilità di talune norme. Il grande maestro si fondava principalmente sul carattere orientale della figura, estranea al costume nazionale romano. Ai nostri fini interessa di sapere qualcosa sulla loro diffusione e sul loro valore. Un testo della *Naturalis historia* di Plinio (7.129) riferisce che per un eunuco di Seiano si pagarono 50 milioni di sesterzi, 'prezzo della libidine e non della bellezza'. Se il dato si ritiene accettabile, doveva trattarsi di uno di quegli eunuchi, che erano stati sottoposti all'operazione da un chirurgo espertissimo, quando avevano raggiunto l'età della pubertà, in modo che non perdessero, con la funzione di generare, anche quella di potersi congiungere, cosa che sembra essere molto ricercata dalle nobili signore, che si procuravano il piacere senza il timore della procreazione. Le fonti giuridiche sono però contraddittorie. A proposito della *lex Aquilia*, che regolava il risarcimento del danno provocato da un terzo, esse affermano che lo schiavo evirato non perdeva il valore, ma anzi ne aveva uno maggiore di quello comune (*D.* 9.2.27.28) e per conseguenza, secondo il giurista Viviano citato da Ulpiano, chi aveva compiuto l'evirazione non rispondeva secondo la *lex Aquilia*. Nel caso invece della vendita di uno schiavo castrato, senza che il compratore ne fosse a conoscenza, si applicavano le norme dell'Editto degli edili curuli e quindi il venditore era perseguibile con l'*actio redhibitoria*. Lascio da parte le questioni giuridiche che sono discusse dai romanisti nell'interpretazione di questa ed altre fonti. Un'ampio riesame si trova nel libro assai utile di Dalla, *L'incapacità sessuale in diritto romano* (Milano, 1978). Quel che interessa in questa sede è la diversità degli interessi sociali, che nascevano dall'utilizzazione degli schiavi eunuchi. Quelli che ritenevano di far ricorso all'azione redibitoria evidentemente pensavano di impiegare lo schiavo eunuco come un qualsiasi al-

Senato della Repubblica - Archivio Storico

NOMELAV: nessun nome lav PAG: 7 SESS: 3 USCITA: Thu Feb 6 16:55:08 1997
/disco2/arte/macchiar/fasci4/demartin

tro, nella pienezza del suo vigore fisico e delle prestazioni di lavoro che si attendevano. Coloro che accentuavano il maggior valore dell'evirato avevano di mira una sua utilizzazione a fini di libidine o di custodia sicura del talamo. Nella diversità delle funzioni era implicito un fattore obiettivo, che avrebbe impedito il formarsi di un gruppo sociale unito e separato dal resto del mondo.

Questo è solo un aspetto del problema. Un altro consiste nella diffusione, che si ebbe già nel primo secolo dell'impero, fra le classi elevate. Gli eunuchi vennero ricercati come domestici, incapaci di procreare e perfino di congiungersi con una donna. Il primo provvedimento che vieta l'evirazione fu emanato da Domiziano (Suet., *Dom.* 7.1; Stat., *silv.* 4.3.13 ss.; Philostr. *Vita Apoll.* 6.42; Dio Ca. 67.2.3), che però si limitava, secondo le sue tendenze dirigiste, ad imporre un calmiere su quelli esistenti presso i mercanti. Poeti satirici dell'epoca, Stazio, Marziale e Giovenale tra i vizi che lamentano hanno anche l'uso degli eunuchi, ma il bersaglio principale non è l'infelice schiavo evirato, bensì chi di esso si serve. Tuttavia il ripetersi di leggi repressive con Nerva, Adriano, Antonino Pio dimostra che il costume resisteva, né la legislazione vieta il commercio degli eunuchi, sebbene il divieto di evirazione si estende anche ai territori provinciali, dove non è da escludere che i governatori potessero autorizzare interventi chirurgici del genere. La dissociazione tra i divieti legali e la prassi sostanzialmente permissiva è un'aprova eloquente della decadenza del costume, penetrato anche nella corte imperiale e talvolta favorito, come per Eliogabalo e già sotto Settimio Severo ed Antonino Caracalla.

Anche gli scrittori cristiani condividono il giudizio negativo sugli eunuchi, ma esso serve loro come argomento polemico contro i pagani, il che risulta in modo esplicito in Tertulliano, i cui argomenti saranno ripresi da Agostino nel *de civitate Dei*. Tuttavia la Chiesa cattolica ha un atteggiamento più sensibile per la condizione dell'eunuco, in particolare quando si trattava di un chierico.

Un testo del Vangelo di Matteo (19.12), nel quale si distinguono tre tipi di eunuchi, i nati tali, gli evirati dall'uomo e gli autoevirati per ottenere il regno dei cieli, offre lo spunto ai commenti. Girolamo (*comm. in Mat. 3.19.12, PL* XXVI 135 s.) circoscrive gli evirati dall'uomo a quelli divenuti tali per l'insegnamento di filosofi o per il culto degli idoli, e concede il regno dei cieli solo agli eutoevirati per ~~tale fine~~ conseguirlo. A questa dottrina non si uniformano i Concili della Chiesa. Quello di Nicea (325), forse già quello di Acaia (250), esclude dal sacerdozio l'autoevirato, ma non chi abbia subito l'evirazione per malat-

Senato della Repubblica - Archivio Storico

NOMELAV: nessun nome lav PAG: 8 SESS: 3 USCITA: Thu Feb 6 16:55:08 1997
/disco2/arte/macchiar/fasci4/demartin

tia, per mano dei barbari o del padrone. Tale norme sono seguite e riaffermate dai Concili successivi e ribadite da Papa Gelasio (*ep. et decr.* 9.17). Anche chi è nato eunuco può divenire sacerdote e vescovo (*can.* XXI *SSf Apost.*). Ancora San Gerolamo (*ep.* 130.13) raccomanda di scegliere gli eunuchi, le domestiche, gli schiavi non per la loro bellezza, ma per i loro costumi e comportamenti, mentre in modo singolare Basilio di Cesarea formula una vera invettiva contro gli eunuchi (*ep.* 115), che secondo Schlinkert sarebbe la quintessenza della polemica dei nobili (p. 272 s. e n. 95). A me riesce incomprensibile una interpretazione di Basilio come portavoce della nobiltà, se si considera la sensibilità sociale del fondatore del cenobitismo monastico. Se mai egli fu il mediatore tra le tendenze ascetiche intransigenti e quelle moderate della Chiesa. Nella difficile questione degli schiavi fuggitivi, che si rifugiavano nei conventi, egli non si spinse a condannare la schiavitù come istituzione, ma ammise, che in caso di ingiusto comportamento del *dominus*, contrario alla pietà evangelica, il fuggitivo potesse essere accolto nella comunità dei monaci. Le tendenze sociali del vescovo di Cesarea sono state poste in evidenza dalla ricerca contemporanea e dalla suggestiva ricostruzione di M. Mazza («Studi storici», 1980, 31 ss.). Il contesto della lettera sugli eunuchi va dunque approfondito, ma a prima vista è chiaro che l'epistula si riferisce a casi di eunuchi che vivevano nel séguito di nobili famiglie, delle quali godevano la fiducia, non dunque un gruppo socialmente marginale e discriminato per l'inferiorità fisica. Del resto essi sono considerati al pari degli schiavi come poco raccomandabili quali testimoni, ma è ben sicura la concezione di Basilio sugli schiavi fuggitivi di cui abbiamo fatto cenno, che non si può intendere altrimenti che riconducendola alla posizione che era prevalsa nella Chiesa Cristiana (sul tema Barone Adesi, *Monachesimo ortodosso d'Oriente e diritto romano nel tardo antico*, Milano, 1990,288 ss.). Comunque un esame critico del testo, per stabilire la sua autenticità, sarebbe utile, tenuto conto delle vicende dei manoscritti e della loro formazione, che già hanno richiamato l'attenzione di Gribomont (vedi i riferimenti in Chr. Mormann, *Vita di Antonio*, 5a ed. Milano, 1991, xxxix s.).

Le considerazioni sommarie che precedono sugli eunuchi cristiani rafforzano i dubbi sulla tesi centrale in Schlinkert, che i castrati costituivano un gruppo discriminato ai margini della società, compatto ed antitetico alla nobiltà. A mio parere questa è una costruzione troppo schematica, non applicabile ai rapporti reali che si istituivano tra gli eunuchi adibiti al servizio di casate nobili, i quali non meno di quelli della Corte finivano con avere rapporti di maggiore intimità e confi-

Senato della Repubblica - Archivio Storico

NOMELAV: nessun nome lav PAG: 9 SESS: 3 USCITA: Thu Feb 6 16:55:08 1997
/disco2/arte/macchiar/fasci4/demartin

denza con i loro padroni o padrone, di quanto non avessero gli altri servitori, schiavi o liberti che fossero.

Giustamente l'attenzione maggiore dell'A. si concentra sugli eunuchi di corte e sul *praepositus s.c.* Egli sottopone ad una diffusa analisi la storia delle vicende di tre personaggi, che in tale funzione raggiunsero i fastigi del potere, Eusebio, Eutherio ed Eutropio. L'A. sa che si tratta di tre vite diverse tra loro ed eccezionali, ma ritiene che esse offrono un materiale di conoscenza per perseguire quel che è tipico delle strutture di fondo della loro ascesa/sensazionale anche per l'attivo 4° secolo (p. 242). Un'affermazione tanto recisa suscita qualche dubbio, tanto più che non risulta molto chiaramente che cosa si intenda per *Grundstruktur* di un'ascesa. Ma questo è di scarsa importanta. Più importante è il fatto che i tre casi scelti sono ritenuti indicativi di fattori vincolanti. Ma si può accettare questa estensione generalizzante, quando uno dei tre casi quello di Eutherio, si contrappone agli altri due, perché esso è davvero eccezionale nella storiografia antica, data che Eutherio è un *praepositus* onnipotente, ma da tutti stimato, del quale Ammiano tesse l'elogio, considerandolo "una rosa tra i rovi' (16.7.4-9). Si può pensare che i fatti che provocarono l'ascesa di questo praepositus siano tali da fornire gli elementi tipici comuni anche agli altri, sui quali pesa il giudizio negativo dei contemporanei e la cui fine fu una caduta tragica?

Sorprende per altri aspetti che non sia affrontata o almeno ricordata la molto controversa questione del Macrobius citato in *C.Th.* 6.8.1., come *vir illustris*, ai cui meriti si deve il riconoscimento del rango elevato del Praepositus s.c. nelle precedenze della Corte a lato dei maggiori ministri e capi militari. La legge è citata più volte nel libro, ma all'A. non interessa di sapere se il Macrobio in parola sia lo scrittore famoso nella tarda antichità e nel medioevo per i suoi *Saturnalia* ed il *Somnium Scipionis*. Se la risposta fosse affermativa avremmo una prova che il *praepositus* non era necessariamente un eunuco, dato che il letterato aveva un figlio ben documentato nelle fonti.

Veniamo al nodo della ricostruzione storica del potere degli eunuchi di corte, cioè la ricerca della funzione cui adempivano. Respinta la tesi più diffusa, che vede le cause dell'ascesa e dell'onnipotenza nella debolezza degli imperatori, sebbene lo stesso A. almeno per una volta la trova valida, quello di Arcadio con Eutropio, che però dimostra l'estrema dipendenza personale dell'eunuco dall'imperatore (pp. 266 e 270), rimangono le spiegazioni di tipo sociologico. K. Hopkins aveva visto negli eunuchi di corte un diaframma tra l'imperatore e gli altri poteri in mano dei nobili. Tale diaframma doveva essere lubrificato

Senato della Repubblica - Archivio Storico

NOMELAV: nessun nome lav PAG: 10 SESS: 3 USCITA: Thu Feb 6 16:55:08 1997
/disco2/arte/macchiar/fasci4/demartin

per funzionare, altrimenti avrebbe provocato una rottura pericolosa. In altre parole l'imperatore si serviva degli eunuchi per porre un freno alle ambizioni di potere della nobiltà, che insidiavano la sua posizione. Matthews ha criticato questa teoria considerandola troppo schematica e le ha contrapposto quella della *Erbhöfe*, vale a dire che gli eunuchi, pur avendo una relazione personale di confidenza con l'imperatore, non potevano stabilire un servizio ereditario di corte. L'A. considera che questa teoria non è in contrasto con quella di Hopkins, ma la integra (p. 280 n. 115). La conclusione dell'A. è che i castrati di corte erano strumenti del potere di una monarchia assoluta, uno strumento senza volontà, un contrappeso alle ambizioni dei nobili, un confine al loro potere nella corte. Egli pensa che tale monarchia, che si fonda sugli eunuchi di corte, si inquadri nel tipo più estremo del potere, secondo le categorie di M. Weber, quella del 'puro patrimonialismo'. A chi scrive questa categoria weberiana sembra alquanto semplicistica, anche perché la monarchia del Basso Impero non è fondata solo sugli eunuchi, ma è molto più complessa ed è l'espressione politica di fattori vari, tra i quali hanno un peso particolare le nuove strutture economiche di tipo corporativo, il colonato e le aristocrazie con i loro immensi possedimenti, ed il diffondersi del Cristianesimo che viene integrandosi con lo stato, il che non significava solo la caduta dei vecchi idoli religiosi e della cultura pagana, ma anche una concezione del potere, una *civitas terrena* imperfetta ed esposta alle tentazioni del peccato, ma sottoposta ad un potere celeste, perfetto, la Civitas Dei, che ben per questa sua natura può affermare 'omnis potestas a Deo'.

FRANCESCO DE MARTINO

Senato della Repubblica - Archivio Storico